



Spett.le Provincia di Como

Autorità Proponente Presidente Fiorenzo Bongiasca
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Autorità Procedente Dott. Davide Semplici
davide.semplici@provincia.como.it

Autorità Competente
Arch. Daniele Bianchi
daniele.bianchi@provincia.como.it

Dott.ssa Paola Bassoli
paola.bassoli@provincia.como.it

Settore Ecologia e Ambiente
Dott.ssa Eva Cariboni
eva.cariboni@provincia.como.it

Spett.le Regione Lombardia
presidenza@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia U.T.R. Insubria
Dott. Luca Corti
Responsabile U.O. Foreste AFCP
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia D.G. Territorio e Protezione Civile
Dott.ssa Lucia Sonia Paolini
Struttura Giuridico per il territorio e VAS
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima
Dott. Elisabetta Confalonieri
U.O. Economia circolare, usi della materia e bonifiche
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Spett.le Procura della Repubblica
prot.procura.como@giustiziacert.it

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDIMENTO DI VAS (INTEGRATA CON LA VIC) DEL NUOVO PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA AI SENSI DELLA L.R. 14/1998 – contributi/suggerimenti/osservazioni.

Si trasmettono i nostri contributi/suggerimenti/osservazioni utili alla definizione degli aspetti e alle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Questo è il primo **Piano Cave comasco** dopo la riforma costituzionale artt. 9 e 41 che ha costituzionalizzato la tutela dell'ambiente inserendola tra i principi fondamentali quale interesse pubblico e interesse delle generazioni future.

Le nostre associazioni, che si occupano di ambiente e di tutela del territorio da anni ed hanno nel tempo acquisito competenze specifiche, desiderano apportare i seguenti contributi con l'auspicio che sia il pubblico interesse a giovarne.

Nel Documento di Scoping presentato in Conferenza di Servizi il 9 giugno 2022, ci sono diverse imprecisioni e inesattezze che, se verranno trascinate nel nuovo Piano senza essere rettifiche, indurranno a compiere **scelte errate basate su affermazioni non aderenti alla realtà**.

Riteniamo pertanto opportuno e doveroso evidenziarle.

OSSERVAZIONI AL CAPITOLO 1

Nel Documento di Scoping alla voce *“Definizione del percorso metodologico e procedurale”*, nel paragrafo *“Fasi di preparazione e orientamento”* al punto 3 sono stati individuati, tra i settori del pubblico interessati all'iter decisionale, numerose Associazioni ambientaliste tra le quali non appaiono però le nostre Associazioni: *“La Natura W! ONLUS”*, il Comitato *“Tutela Val Mulini 1631”* e l'Associazione *“La Nostra Valle APS”*.

Nell' *“avviso di deposito e messa a disposizione del documento di Scoping e contestuale convocazione della prima conferenza di valutazione”* veniva specificato che le Associazioni hanno *“trasMESSO nei termini il loro contributo alla predisposizione del nuovo Piano Provinciale delle Attività Estrattive di Cava in itinere, e che non sono stati individuati con il succitato Decreto n. 02/2022 del 16 maggio 2022 [...] ma che verranno individuati successivamente con specifico atto dell'Autorità Procedente per la VAS”*.

Si chiede se suddetto *“specifico atto dell'Autorità Procedente per la VAS”* è stato emanato.

OSSERVAZIONI AL CAPITOLO 2

Nel Documento di Scoping alla voce *“Pianificazione vigente e Stato di Attuazione”* si legge che: *“Il Piano Cave ‘sabbia, ghiaia e pietrisco’, scaduto nel novembre 2019, prevede al suo interno la presenza di tre soli ambiti estrattivi: ... 3) ATEg2 – Villa Guardia (di fatto inesistente per sopravvenuti limiti derivanti da fasce di rispetto idraulico e stradali) ...”*

- Le limitazioni di fasce di rispetto erano già previste nel Piano cave 2014, prevedendo un nuovo volume di 100.000 m³.
Dove è finita questa volumetria visto che non risulta nella stima delle riserve di giacimento stimate elencate nelle linee guida?

Si legge ancora:

*“Regione Lombardia, nell’ambito della propria istruttoria, ha operato lo **stralcio** dalla proposta di Piano delle **cave già esistenti** ed attive sul territorio, ritenendo come le stesse non fossero state correttamente assoggettate ad una VAS approfondita...”*

- È importante sottolineare questa affermazione. Le **cave stralciate** dalla Regione non sono state mai assoggettate ad alcuna VAS, pertanto, ai sensi della normativa vigente, non hanno potuto essere inserite nel Piano cave e di conseguenza non potevano e non possono ricevere proroghe.
- Citiamo come esempio il caso del sito estrattivo ATEg2 – Villa Guardia. Regione Lombardia con nota Protocollo T1.2017.0024711 del 26/04/2017 bloccò l’Autorizzazione n. 30907/274 del 15 luglio 2015 emessa dalla Provincia di Como in quanto *“non è possibile rilasciare ulteriori proroghe per attività estrattiva su aree escluse dal Piano cave della provincia di Como.”*

Evidenziamo l’affermazione:

“Regione Lombardia, nell’ambito della propria istruttoria, ha operato lo stralcio della proposta di Piano delle cave già esistenti ed attive presenti sul territorio...”

- Si rammenta che tra le cave stralciate ci sono le cave di recupero Rg2 (C03/g2/CO Erus Ambiente) e Rg3 (C19/g3/CO Cava Baragiola). Esse, a seguito di provvedimenti, omissioni, mancanze o forse addirittura illeciti amministrativi, stanno attraversando un iter procedimentale di dubbia legittimità e probabilmente avranno destinazioni che poco o nulla hanno a che fare con il recupero ambientale. A nostro parere tali destinazioni andranno a soddisfare più le esigenze del privato che l’interesse pubblico.

E inoltre:

*“... disponendo conseguentemente che le attività estrattive già operanti (e inserite nel precedente Piano cave approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 25 febbraio 2003 n. 7/728 – Burl - 1° Suppl. Straordinario 15 aprile 2003), **proseguissero comunque i lavori sulla base delle autorizzazioni già rilasciate**, al termine delle quali le cave sarebbero state automaticamente cancellate sotto il profilo urbanistico.”*

- Nel Piano cave 2014 si è disposto che le cave stralciate potevano proseguire i lavori sulla base delle autorizzazioni già rilasciate durante il periodo di validità del Piano cave 2003. Tali autorizzazioni avevano scadenze precise stabilite, al termine delle quali non c’era legittimità giuridica a concedere nuove proroghe, né tantomeno a godere di autorizzazioni per varianti e ampliamenti.
- Si constata che invece, nonostante la perdita di efficacia del Piano cave del 2003, il settore ha concesso numerose proroghe e varianti giustificando il suo operato con una presunta “necessità”.

In particolare poniamo l’attenzione sull’affermazione:

*“disponendo conseguentemente...che le attività estrattive già operanti...proseguissero comunque i lavori sulla base delle autorizzazioni già rilasciate, al termine delle quali **le cave sarebbero state automaticamente cancellate sotto il profilo urbanistico.**”*

Analizziamo nel dettaglio questa dichiarazione al fine di comprendere la gestione di fine vita delle cave.

- **“Disponendo conseguentemente”** → in base a quale norma la Regione ha disposto la cancellazione automatica delle cave per le quali l'autorizzazione è giunta al termine? Si tratta forse di una libera interpretazione dirigenziale?
- **“Autorizzazioni già rilasciate”** → rilasciate quando? In base a quale >Piano? Oppure in base alle proroghe concesse durante il Piano del 2014?
- **“Al termine delle quali”** → alla loro prima scadenza o alla scadenza delle proroghe rilasciate magari più volte?
- **“Cancellate”** → cadono sotto competenza comunale? vengono affidate ai privati? Vengono dichiarate cave cessate? O vengono semplicemente cancellate con il bianchetto?
- **“Automaticamente”** → significa che al termine delle autorizzazioni rilasciate, le cave non sono più cave senza che sia stato emesso alcun provvedimento o svincolo delle fidejussioni o relazione apposita o delibera o presa d'atto da parte di un organo della P.A.?
- **“Sotto il profilo urbanistico”** → cosa significa che le cave al termine delle autorizzazioni vengono cancellate sotto il “profilo urbanistico”?

Si legge ancora:

*“La questione (cioè la legittimità del proseguire sulla base di autorizzazioni già rilasciate e quindi senza possibilità di proroghe o ulteriori varianti – N.d.R.) è stata oggetto di interlocuzione con la Regione, in quanto tale connotazione giuridica impediva qualsiasi modifica in corso d'opera dei progetti di scavo avviati, ma soprattutto non consentiva il rilascio di mere **proroghe** temporali evidentemente **necessarie** per riallineare i lavori di scavo con il rallentamento della produzione di inerte in conseguenza della crisi economica”.*

- Si rileva che, per giustificare il proprio operato di dubbia legittimità nella concessione di proroghe e varianti, il Settore si è appellato alla “necessità” di riallineare i lavori di scavo, rallentati a causa della crisi economica.
Una “necessità” non può in alcun modo giustificare deroghe o interpretazioni personali delle norme emanate dalla Regione.
- Per la precisione, le proroghe meramente temporali avrebbero avuto ragione e legittimità di essere emesse fino alla decadenza e perdita di efficacia del Piano cave 2003, cioè fino a che non fosse entrato in vigore il nuovo Piano, cosa avvenuta il 17 novembre 2014.
Ci sono numerose proroghe da ritenersi illegittime in quanto emesse dopo tale data, in un caso da noi rilevato, al 24/03/15 si autorizzava addirittura un ampliamento.

Si legge ancora:

*“A seguito di approfondimenti legali sfociati in un **parere dell'avvocatura interna**, il Settore ha comunque proceduto a rilasciare proroghe su istanza di parte, tese ad impedire che una cava si trovasse improvvisamente bloccata senza parte del recupero, lasciando sul territorio situazioni di degrado alle quali avrebbero dovuto supplire i Comuni.”*

- Il **parere dell'Avvocatura interna** a seguito del quale il Settore provinciale ha rilasciato proroghe, è fuorviato dal quesito che il dott. Binaghi (allora dirigente pro-tempore) ha formulato in modo parziale ed omissivo di notizie essenziali per una risposta adeguata alla domanda.

Il parere legale non ha potuto prendere in considerazione il fatto che le proroghe oggetto del quesito erano concernenti cave le cui autorizzazioni erano scadute e che non erano incluse nel Piano cave vigente.

- Il quesito posto dal Dott. Binaghi si limitava a chiedere indicazioni circa le “*proroghe delle attività estrattive di cave già rilasciate laddove i quantitativi autorizzati non siano ancora stati esauriti e i luoghi non siano ancora stati ripristinati*”, omettendo di specificare che le proroghe si riferivano ad attività di cave non incluse nel Piano cave e dotate di autorizzazioni scadute in quanto il Piano cave di riferimento aveva perso efficacia. Il parere dell'avvocatura interna infatti recita:

Oggetto: Evasione parere in materia di CAVE – Leggi regionali e loro interpretazione

Stimato dott. Binaghi,

faccio seguito alla Sua richiesta di parere in materia di cave ed in particolare alla richiesta relativa all'interpretazione dell'art. 2 della L. R. 27/2014, in combinato disposto con l'art. 13 commi 4 bis, 4 ter, 4 quater, della L.R. 14/98, ovvero rispondo alla domanda se tali norme nel loro testo attuale consentano la proroga dell'attività estrattiva di cave per le autorizzazioni già rilasciate laddove i quantitativi autorizzati non siano ancora stati esauriti ed i luoghi non siano stati ripristinati.

Il parere è in senso favorevole : la proroga di tali autorizzazioni può essere concessa per i motivi che di seguito espongo.

Il rilascio di proroghe su istanza di parte è stata una “*prassi*” utilizzata più volte dal Settore Provinciale e definita nelle Linee Guida approvate dal Consiglio Provinciale con delibera n. 19/2020 come “*tacitamente ammessa dalla Regione*”.

- Tale “*prassi*” è una procedura illegittima sulla quale Regione Lombardia si è espressa chiaramente ed ha “*fornito alle Amministrazioni provinciali indicazioni interpretative della normativa vigente utili a specificarne il raggio di efficacia chiarendo, in particolare, che essi cessano di operare con l'esecutività dei nuovi Piani, non rendendo, conseguentemente, procedibili le istanze di proroga fondate su previsioni di Piano cessate nell'efficacia.*”
È stato ricordato che, in tali casi, non è consentita l'emanazione di atti successivi al periodo di efficacia del Piano medesimo, compresi gli atti di proroga delle attività estrattive, e che le operazioni di recupero finale dei siti possono essere compiute con lo strumento della diffida da parte dell'Amministrazione comunale ove il sito è ubicato.” (da Comunicazione di Regione Lombardia al Parlamento Europeo Protocollo T1.2019.0023184 del 18/07/2019).
Si vedano inoltre le comunicazioni di Regione Lombardia alla Provincia di Como sullo stesso argomento prot. n. 27654 del 01/06/2016, prot. n. 54201 del 21/10/16 e prot. n. 24711 del 26/04/17.
- La stessa Regione Lombardia non perde occasione di far presente alla Cava Inerti Villa Guardia che non è possibile rilasciare proroghe su aree escluse dal Piano Cave.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione e/o proroga dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in comune di Villa Guardia - Ateg2 - Autorizzazione n. 30907/274 del 15 luglio 2015.

Con riferimento all'oggetto si fa presente che non è possibile rilasciare ulteriori proroghe per attività estrattiva su aree escluse dal piano cave della provincia di Como.

L'autorizzazione cui fa riferimento codesta Società è relativa a un'area stralciata dal nuovo Piano cave, e il materiale residuo (circa 5.000 mc) potrà essere cavato in tempo utile prima della scadenza della citata Autorizzazione provinciale; le operazioni di recupero finale possono essere portate a termine con semplice diffida da parte dell'Amministrazione comunale di Villa Guardia ai sensi dell'art. 21 della l.r.14/98.

(Da nota Regione prot. T1.2017.0024711 del 26/04/2017)

È evidente che Regione Lombardia non ammette “*tacitamente la prassi*” delle proroghe a cave o aree stralciate dal Piano.

Nel documento di Scoping si scrive che:

“ad oggi le cave di sabbie e ghiaia in attività nell’ambito della Provincia di Como oltre alle due di Cucciago e Bulgarograsso inserite nel Piano approvato nel 2014 sono:”

e segue elenco di sole 8 cave identificate con la sigla ATE e la località.

Per meglio comprendere l’evoluzione pianificatoria e per una maggiore facilità di comprensione, inseriamo in una tabella tutti gli ambiti apparsi nel Piano cave 2014 sia inclusi ufficialmente che oggetto di stralcio:

AMBITO ESTRATTIVO	PIANO CAVE 2014	LINEE GUIDA 2020	SCOPING 2022
ATEg1 – Cucciago/Vertemate	Inclusa nel P.C. - Ampliamento	ATEg1 – Cucciago “Ampliamenti assimilabili a nuove attività estrattive”	ATEg1 – Cucciago
ATEg2 – Luisago/Villa Guardia	Inclusa nel P.C. - Ampliamento	“Ampliamenti assimilabili a nuove attività estrattive” cui “sono subentrate limitazioni ... che di fatto hanno annullato la potenzialità di scavo”.	ATEg2 – Villa Guardia “Di fatto inesistente per sopravvenuti limiti all’attività derivanti da fasce di rispetto idraulico e stradale”.
ATEg3 – Grandate	Ambito riconfermato senza V.A.S.	Cava Capetti – Grandate “Cessata e solo da recuperare in base a diffida comunale (0 mc)”.	RIMOSSO
ATEg4 – Parè/Faloppio	Ambito riconfermato senza V.A.S.	Inerti Barella – Colverde (100.000 mc)	ATEg4 – Faloppio/Colverde (Località Bernasca – Fornace)
ATEg4 – Parè/Faloppio	Ambito riconfermato senza V.A.S.	Inerti Colverde – Faloppio/Colverde (100.000 mc)	ATEg4 – Colverde (Località Bernaschina – Molinello)
ATEg5 – Faloppio/Uggiate	Ambito riconfermato senza V.A.S.	Solo recupero ambientale (0 mc)	ATEg5 – Faloppio (Località Romazzana)
ATEg6 – Lanzo Intelvi	Ambito riconfermato senza V.A.S.	Cava Rainoldi – Alta Valle Intelvi (20.000 mc)	ATEg6 – Alta Valle Intelvi (Località Lugagno)

AMBITO ESTRATTIVO	PIANO CAVE 2014	LINEE GUIDA 2020	SCOPING 2022
ATEg7 – Porlezza	Ambito riconfermato senza V.A.S.	Centro Inerti Porlezza – Porlezza (40.000 mc)	ATEg7 – Porlezza (Località Pra’ Rotondo – Garovoro)
ATEg11 – Cassina Rizzardi	Ambito riconfermato senza V.A.S.	Monvil Beton – Cassina Rizzardi (150.000 mc)	ATEg11 – Cassina Rizzardi (Località Ronco Vecchio)
ATEg13 – Bulgarograsso	Inclusa nel P.C. – Ampliamento	ATEg13 – Bulgarograsso “ampliamenti assimilabili a nuove attività estrattive”	ATEg13 – Bulgarograsso
ATEg14 – Fino Mornasco località Crotto	Ambito riconfermato senza V.A.S.	RIMOSSO	RIMOSSO
ATEg15 – Casnate con Bernate	Ambito riconfermato senza V.A.S.	Immobiliare Rododendro – Casnate con Bernate (30.000 mc)	ATEg15 – Casnate con Bernate (Località Bernate – Rosales)
ATEg16 – Fino Mornasco località Molino Romana	Ambito riconfermato senza V.A.S.	Inerti Lario – Fino Mornasco (80.000 mc)	ATEg16 – Fino Mornasco (località Molino Romana)
Rg2 – Faloppio	Ambito riconfermato senza V.A.S.	La Fornace Recuperi – Faloppio (solo recupero ambientale) (0 mc)	RIMOSSO
Rg3 – Olgiate Comasco	Ambito riconfermato senza V.A.S.	RIMOSSO	RIMOSSO
Rg4 – Claino con Osteno località Ponte della Folla	Ambito riconfermato senza V.A.S.	RIMOSSO	RIMOSSO
Rg5 – Fino Mornasco (Inerti Lario S.r.l.)	Ambito riconfermato senza V.A.S.	Inerti Lario – Fino Mornasco (80.000 mc)	ATEg16 – Fino Mornasco (località Molino Romana)

➤ Nel documento di Scoping si rilevano numerose incongruenze rispetto sia alle Linee guida che ai precedenti Piani cave:

- gli ATE g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g11, g14, g15, g16 e le Rg2, Rg3, Rg4 e Rg5 sono stati operativi per più di un decennio senza essere stati sottoposti a V.A.S., procedura obbligatoria in Italia sin dal 2006 a seguito del recepimento della Direttiva 2001/42/CE. Nonostante fossero già in posizione irregolare e “privilegiata” hanno potuto continuare ad operare grazie a proroghe concesse anche dopo l’entrata in vigore del Piano cave 2014;
- l’ATEg14 non è stata indicata nelle Linee guida senza specificarne la motivazione;

- l'**ATEg5** - Cava Arena di Faloppio, nelle Linee guida non viene classificata come cava di recupero (Rg) nonostante ne venga dichiarato solo il recupero ambientale senza specificarne la motivazione;
 - gli **ATE g3** e **g14** non sono indicati nel documento di Scoping senza specificarne la motivazione;
 - la **Rg3** e la **Rg4** non sono state indicate né nelle Linee guida né nel documento di Scoping senza specificarne la motivazione;
 - la **Rg2** non è indicata nel documento di Scoping senza specificarne la motivazione.
- Riscontriamo una situazione particolare relativa alla cava **Rg5**:
- ➔ nel Piano Cave 2003 si prevedeva che la Rg5 venisse **recuperata unitamente alla cava ATEg14** attraverso la presentazione di un progetto d'ambito. che *"il progetto di recupero dell'area viene inserito nel progetto d'ambito che prevede la coltivazione della cava ATEg14 nel territorio di Fino Mornasco"*;
 - ➔ nella Proposta di Piano del 2014, predisposta dalla Provincia di Como, la stessa Rg5 viene invece **inserita tra gli ATE (ATEg16)** per la sua *"potenzialità residua significativa"*;
 - ➔ nel Piano approvato nel 2014 sia la Rg5 che l'ATEg16 vengono **riconfermati** senza V.A.S.;
 - ➔ nel documento di Scoping la Rg5 **non appare più** e viene indicata come ATEg16 – Fino Mornasco. Si fa presente che i due siti non sono contigui.

Si chiede

che nel Rapporto Ambientale queste incongruenze vengano opportunamente motivate.

OSSERVAZIONI AL CAPITOLO 3

Nel documento di Scoping alla voce *"Definizione obiettivi e strategie del nuovo Piano cave"* si menziona come prioritario *"l'obiettivo di pareggio tra offerta e fabbisogno, conseguendo una sorta di autosufficienza provinciale"*.

- Al fine di oggettivare tale dichiarazione si chiede di indicare puntualmente nel Rapporto Ambientale il volume del fabbisogno calcolato precisando:
- 1- i **quantitativi complessivi** annuali per ciascuna destinazione d'uso (edilizia residenziale, pubblica, infrastrutturale);
 - 2- se si tratta del **fabbisogno** per la sola provincia di Como;
 - 3- se nel computo entra anche l'**esportazione all'estero**, nel caso specificando il volume di fabbisogno previsto.

Rammentiamo che la DGR VI/41714 del 26/02/99 specifica che *"per le province situate sul confine nazionale potrà essere tenuto conto anche delle esigenze di esportazione"*.

Non esistendo pertanto alcun obbligo a considerare le esigenze di esportazione (trattandosi di una scelta facoltativa che soddisfa le esigenze del privato più che l'interesse pubblico), proponiamo che, nel calcolo del fabbisogno di materiali inerti nel nuovo Piano, **non vengano computati i quantitativi da esportare**. In altre parole, chiediamo di non destinare le già scarse risorse locali a favore dei bisogni esteri.

Qualora non possa essere impedita o scoraggiata l'esportazione all'estero si propone di dare priorità ai fabbisogni locali, attraverso lo strumento delle autorizzazioni.

L'esportazione verso la Svizzera di materiali inerti vergini, non sostituibili né rinnovabili e presenti in quantità limitata, depaupera il territorio in modo irreversibile.

Tale pratica non è compatibile con la Premessa dello Scoping che promuove “[...] la sostenibilità dell'attività estrattiva [...] in quanto (N.d.R. la risorsa mineraria) non è rinnovabile e pertanto da preservare al fine di un possibile utilizzo futuro.”

Per **lasciare alle generazioni future un territorio vivibile** si dovrebbe tendere a minimizzare l'estrazione di inerti, e la sua esportazione dovrebbe addirittura essere impedita.

Sarebbe paradossale se l'esportazione di materiale inerte oltreconfine ci ponesse nella necessità, per soddisfare il bisogno locale, di importare “inerte da territori contigui che ne sono più ricchi, a fronte ovviamente di costi di reperimento più elevati che si riflettono sul costo finale dell'opera da realizzare”.

Nel documento di Scoping si dà “conferma delle attività estrattiva dell'Olgiatese senza ulteriori incrementi, con la finalità di tendere a esaurire la pressione ambientale indotta per decenni su tale territorio...”

- Si constata infatti che l'impatto delle numerose cave nell'Olgiatese è notevole. Non si dimentichi soprattutto che già da anni, alla scadenza delle autorizzazioni del Piano cave del 2003, avrebbero dovuto essere recuperate e consegnate alla pubblica utilità.
- Nel Rapporto Ambientale è importante che si dichiari altresì che “l'attività estrattiva nell'olgiatese è proseguita negli ultimi anni al di fuori della pianificazione del Piano cave stesso in quanto tali cave sono tuttora prive di VAS...”, riprendendo peraltro la constatazione espressa nelle Linee Guida approvate.
- Le **cave dell'olgiatese**, tuttora prive di VAS e in attività sin dagli anni '50, non essendo inserite in un contesto di pianificazione sono meno regolamentate e quindi difficilmente controllabili.

È pertanto necessario effettuare una loro accurata Valutazione Ambientale per inquadrarne precisamente l'evoluzione storica e definirne l'esatta situazione attuale.

Nel documento di Scoping alla voce “Definizione obiettivi e strategie del nuovo Piano cave” si legge che:

“dalla nuova Legge della Regione Lombardia discende pertanto la necessità di avere una **pianificazione** di riferimento, **nel medio periodo, che comprenda tutti gli ambiti estrattivi già individuati dai precedenti strumenti di pianificazione e in corso di attività**. Sarà pertanto necessario procedere all'applicazione puntuale delle disposizioni concernenti la **Valutazione Ambientale Strategica per tutti gli ATE inseriti nella pianificazione**, superando così l'elemento di criticità emerso dall'ultima istruttoria regionale e perseguire l'obiettivo di garantire la massima compatibilità ambientale”.

- Per perseguire l'obiettivo di garantire la massima compatibilità ambientale e la protezione preventiva dell'ambiente, come stabilito dalla Direttiva 2001/42/CE, la Valutazione Ambientale Strategica:
 - “dovrebbe essere elaborata in modo da contenere informazioni pertinenti”;

- “dovrebbe essere elaborata in modo da identificare, descrivere e valutare i possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonché alternative ragionevoli”.
- Ne discende la necessità che venga elencata e descritta la situazione di **tutte** le cave della provincia sia quelle attive in escavazione, sia quelle in fase di recupero (fase spesso problematica e critica quanto l'escavazione) che quelle cessate e quelle “irregolarmente” recuperate.
- Il mancato inserimento delle cave che hanno operato con il vecchio Piano senza V.A.S. lascerebbe tali siti in balia delle gestioni comunali.
- L'esperienza da noi fatta sul campo per numerosi anni ci permette di constatare che i comuni molto difficilmente riescono a vigilare sulle cave, sia per la mancanza di fondi che di personale da destinare a tale scopo, sia perché sono proprio le cave stesse, sulle quali dovrebbero vigilare, una fonte di introiti per i comuni.
- Anche la delicata fase di certificazione del recupero ambientale, affidata ai comuni, espone a rischi di connivenze, collusione, corruzione e concussione anche perché i controlli sulla correttezza dei recuperi potrebbero non dare garanzie di indipendenza.

E ancora si scrive che:

*“in Provincia di Como nell'ultimo decennio si è assistito ad un **progressivo incremento di richieste di autorizzazione al recupero di rifiuti inerti** sia come impianti fissi che come campagne con impianti mobili”.*

- Infatti in alcune realtà estrattive che da anni attendono di essere trasformate in parchi, pascoli e boschi, con la nuova L.r. n. 20 del 8 novembre 2021, si aprirà invece un nuovo capitolo di notevole impatto: industrie di trattamento di rifiuti.
- La L.r. 20/2021 ha abrogato la legge 14/98 che, se e quando veniva correttamente applicata, ha regolamentato efficacemente la gestione e le attività delle cave.
- Tale abrogazione ha lasciato un vuoto o quantomeno una carenza legislativa a livello di gestione delle cave e del loro recupero, mentre permette all'interno delle cave senza recupero effettivo e/o cessate, l'**installazione permanente di impianti industriali** destinati al trattamento e/o al riciclo dei rifiuti.

Riteniamo che le cave, prive di sabbia filtrante che protegge le delicate idro-strutture sottostanti, siano l'ultimo posto dove trattare i rifiuti.

OSSERVAZIONI AL CAPITOLO 5

Nel documento di Scoping alla voce “Definizione dell'ambito di influenza del Piano” si legge che:

*“L'ambito di influenza territoriale è rappresentato dalle aree ricadenti entro i confini della Provincia di Como; effettuando poi un'analisi ad una **scala di maggior dettaglio**, considerando i giacimenti estrattivi presenti, le caratteristiche territoriali e ambientali e l'accessibilità, è possibile, in questa fase, individuare alcuni macro-ambiti di potenziale interesse.*

*In relazione alle caratteristiche territoriali ed ambientali, si dovranno poi valutare anche le **ripercussioni/effetti** al di fuori degli ambiti territoriali estrattivi, in corrispondenza delle aree limitrofe o anche a distanze maggiori, in relazione ad esempio al transito di mezzi pesanti adibiti al trasporto degli inerti”.*

- Le cave dove ora si svolgono attività di recupero o quelle cessate dove ora sorgono discariche, siti industriali, o processi di trattamento di rifiuti hanno avuto ed hanno tuttora

influenza diretta sulla vita quotidiana, sulla salute e sul valore degli immobili del tessuto urbano circostante. Le ripercussioni ed effetti si avvertono non solo nei pressi degli ambiti territoriali estrattivi ma anche a notevoli distanze.

- Nel documento di Scoping si evidenzia la scelta di sottoporre a V.A.S. solo le cave in attività; tale scelta purtroppo non considera **tutti gli ambiti estrattivi** realmente insistenti sul territorio.
Tale impostazione limita la valenza della V.A.S. in quanto circoscrive e falsa la realtà territoriale.
- La V.A.S. deve essere un *bird's eye view* del territorio e non una sua visione ristretta.

Per una **corretta pianificazione del territorio**, dato che i Piani cave generano effetti sulle componenti ambientali, devono essere **considerate e valutate tutte le cave che sino ad oggi hanno operato senza V.A.S.** e che quindi hanno operato senza una protezione preventiva per l'ambiente, senza che ne fossero valutate le alternative pianificatorie, senza che ne fossero valutati gli effetti significativi sull'ambiente, senza che fossero valutate le preesistenti criticità del territorio.

Quindi si chiede

che le attività estrattive siano **tutte** prese in considerazione e valutate strategicamente nel Rapporto Ambientale: sia quelle attive in escavazione, sia quelle in fase di recupero che quelle cessate e quelle “irregolarmente” recuperate.

In particolare, chiediamo la valutazione delle cave autorizzate fin dal 2003 che di seguito elenchiamo:

- ATEg1 – Cucciago/Vertemate
- ATEg2 – Luisago/Villa Guardia
- ATEg3 – Grandate
- ATEg4 – Parè/Faloppio
- ATEg5 – Faloppio/Uggiate
- ATEg6 – Lanzo Intelvi
- ATEg7 – Porlezza
- ATEg11 – Cassina Rizzardi
- ATEg13 – Bulgarograsso
- ATEg14 – Fino Mornasco località Crotto
- ATEg15 – Casnate con Bernate
- ATEg16 – Fino Mornasco località Molino Romana
- Rg2 – Faloppio
- Rg3 – Olgiate Comasco
- Rg4 – Claino con Osteno località Ponte della Folla
- Rg5 – Fino Mornasco (Inerti Lario S.r.l.)

Al paragrafo “Ambito d’influenza del Piano cave e possibili ricadute” voce “Ambito di influenza ambientale” chiediamo di aggiungere i seguenti rilevanti fattori di impatto affinché siano adeguatamente valutati:

- **Impatto sulla salute umana:**
 - Verifica emissione molestie olfattive;
 - Valutazione dell’aumento del traffico;

- Incremento della pericolosità dei percorsi stradali, pedonali e ciclabili.
- **Impatto su Suolo e Sottosuolo:**
 - Valutazione maggior consumo manto stradale;
 - Valutazione maggior danneggiamento sottoservizi;
 - Valutazione incremento dell'erosione del suolo dovuto alla impermeabilità del terreno.
- **Impatto sulle Acque:**
 - Possibilità di inquinamento della falda dovuta alla interruzione degli strati impermeabili;
 - Perdita di permeabilità del terreno e conseguente mancata ricarica delle falde;
 - Perdita del filtro naturale creato da sabbia e ghiaia ed alterazione delle preziose idrostrutture.
- **Natura e Biodiversità:**
 - Quantificazione e valutazione della riduzione dello spazio verde disponibile ai cittadini.

Inoltre chiediamo che vengano considerati e valutati i **Parametri di valutazione della sostenibilità ambientale** che di seguito elenchiamo:

1. Ricchezza floristico-vegetazionale
2. Ricchezza faunistica
3. Complessità e funzionalità dell'ecosistema
4. Presenza di corpi d'acqua
5. Estensione reticolo idrico
6. Presenza di falde acquifere
7. Profondità della falda
8. Presenza di pozzi di emungimento acqua di falda
9. Presenza di zone umide e laghi
10. Presenza di aree protette locali, sovracomunali e regionali
11. Zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati Membri
12. Zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
13. Zone a forte densità demografica
14. Zone di importanza storica, culturale o archeologica
15. Presenza di rilevanze paesaggistiche
16. Presenza di contesti agricoli di pregio
17. Valore e integrità del contesto paesaggistico
18. Presenza di insediamenti o infrastrutture
19. Presenza di greenways, sentieri percorribili e piste ciclo-pedonali
20. Presenza di elementi di rischio ambientale idro-geologico
21. Presenza di vincoli ex D.Lgs 42/2004
22. Presenza di vincoli idrogeologici
23. Presenza di vincoli idraulici

OSSERVAZIONI AL CAPITOLO 6

Nel documento di Scoping alla voce “Definizione delle informazioni da includere nel rapporto ambientale” si scrive che:

“[...] per le cave in attività verranno presi in considerazione anche i progetti di gestione produttiva approvati (e relativi progetti di recupero) e si terrà conto delle aree già recuperate e svincolate”.

- Si chiede di includere nel Rapporto Ambientale le seguenti **informazioni essenziali** per ciascuna cava autorizzate a partire dal 2003:

1 - Identificativo ATEg o Rg:

- Localizzazione
- Nome gestore attuale.

2 - Autorizzazione originaria:

- Numero e data
- Importo fidejussorio depositato a garanzia
- Quantitativo di escavazione autorizzato originariamente
- Recupero previsto: tipologia, quantitativi di riempimento, destinazione, durata, termine
- Data prevista di fine lavori
- Data scadenza dell'autorizzazione
- Data e numero di repertorio della Convenzione

3 - Elenco e dettagli di varianti, ampliamenti in profondità e/o areali, proroghe concessi:

- Quantitativo effettivamente escavato
- Recupero effettivamente svolto: tipologia, quantitativi di riempimento, destinazione, durata, termine
- Data effettiva di fine lavori

4 - Data di dichiarazione di cava cessata.

5 - Destinazione attuale.

Si richiede

che le informazioni richieste siano inserite nel Rapporto Ambientale e poi nel Piano cave a garanzia di trasparenza e di pronta reperibilità.

OSSERVAZIONI GENERALI

Nel documento di Scoping vengono omessi degli argomenti rilevanti che erano invece presenti nelle linee guida come ad esempio:

- non si menziona più che nel fabbisogno “entra nel computo anche l'esportazione all'estero di risorse cavate in Provincia di Como, in quanto flusso commerciale pienamente legittimo che non può essere in alcun modo limitato dal Piano e che i criteri regionali di redazione dei piani provinciali contemplano a pieno titolo come elemento di valutazione per la determinazione del fabbisogno”. Era una menzogna?

- Che fine ha fatto la “prassi” del rilascio di proroghe su istanza di parte su cave senza VAS? Era inappropriato lasciare che l’affermazione che Regione Lombardia ha approvato le proroghe a cave senza VAS arrivasse in Regione?

Constatiamo infine che la partecipazione nel procedimento di VAS è stata ostacolata dalla mancata possibilità di prendere visione dei contributi pervenuti da altri soggetti in tempi congrui per essere condivisi.

Si sottolinea l’importanza che nel processo di Valutazione Ambientale Strategica si tenga conto e metta in evidenza i seguenti aspetti, come indicato dalla Regione nella DGR 41714/1999, che ciascuno di essi venga analizzato realisticamente e che le valutazioni vengano esplicitate con chiarezza:

- Fabbisogno consolidato nell’ultimo decennio 2001-2011,
- Densità della popolazione,
- Costi sociali e ambientali, anche in termini di salubrità dell’ambiente e salute delle persone,
- Grado di urbanizzazione,
- Vocazione del territorio,
- Densità delle infrastrutture artificiali,
- Previsione di sviluppo del territorio,
- Quantità di materiali estraibile in relazione al bacino di utenza, definendone l’estensione,
- Opere pubbliche (con progetto esecutivo approvato).

LE NOSTRE PROPOSTE

Di seguito le nostre Associazioni avanzano specifiche **proposte**:

- a) identificare le cave da destinare al solo recupero ambientale senza estrazione di materiale;
- b) allegare al Piano cave un elenco specifico complessivo delle cave cessate ed attive, nel quale siano chiaramente espressi:
 - la situazione attuale specificando i volumi disponibili;
 - il quantitativo massimo che sarà permesso in escavazione;
 - i quantitativi già estratti;
 - la data di prima autorizzazione del sito;
 - il numero e l’identificazione delle proroghe, varianti, ampliamenti emessi negli anni;
 - la tipologia di recupero specificando la tipologia e il quantitativo dei materiali;
- c) imporre che nelle autorizzazioni vengano fissati e prescritti i termini ultimi e non modificabili entro i quali le cave devono essere recuperate e consegnate alla pubblica utilità;
- d) vietare tassativamente:
 - gli ampliamenti in corso d’opera, in quanto i materiali derivanti risulterebbero quantitativi non previsti dalla pianificazione iniziale soggetta a VAS;
 - il rilascio di permessi in variante o deroghe ai progetti inizialmente autorizzati.

La richiesta è motivata dal fatto che nei decenni passati in gran parte della provincia di Como è avvenuto un grosso sviluppo edilizio, il territorio è stato ampiamente sfruttato, le falde sono in sofferenza, l'inquinamento anche da traffico è notevole, la pressione ambientale antropica è oltre soglia;

- e) disporre che i titolari gestori delle cave pubblichino o consegnino alla pubblica amministrazione un riepilogo annuale chiaro ed esaustivo dei quantitativi scavati e/o depositati, una relazione che sintetizzi l'andamento delle attività, le criticità incontrate, le soluzioni trovate ed eventuali reclami ricevuti da parte della popolazione;
- f) prevedere espressamente che tutti i documenti inerenti alle cave, compresi quelli sopracitati, possano essere visionati dal pubblico quali informazioni ambientali di libero accesso;
- g) prevedere che il processo di stesura del Piano cave avvenga in collaborazione con le autorità competenti per territorio nel contrasto alla criminalità organizzata;
- h) Considerare le criticità emerse durante la vigenza nei piani ormai obsoleti trascinate fino ad oggi al fine di prevenire che vengano commessi gli stessi errori.

Ci preghiamo inoltre di avanzare una proposta coerente alla grave **emergenza idrica** che sta colpendo il nostro paese.

Peculiarità del nostro territorio è la ricchezza di risorse idriche che si trovano naturalmente in prossimità delle attività estrattive. In un'ottica green di economia circolare riteniamo opportuno recuperare le cavità originate dalle attività estrattive come **vasche di raccolta idrica** come già avvenuto con successo a Costa Masnaga (LC).

Avere la possibilità di stoccare grandi quantità di acqua nei luoghi che sarebbero stati invece deputati a deposito di rifiuti è una opportunità di enorme valenza ambientale, economica e sociale, di utilità pubblica ed una ragionevole risposta alla scarsità di una importante risorsa naturale.

Ricordiamo che la Transizione ecologica pretende azioni in tal senso.

Il recupero con bacino idrico è una **valida alternativa** ad altri tipi di recuperi meno funzionali e più impattanti.

CONCLUSIONI

Ringraziamo molto per l'attenzione prestata alle nostre considerazioni e proposte. Un complimento particolare va agli estensori del documento di Scoping che hanno coraggiosamente accolto alcuni suggerimenti inclusi nei contributi da noi precedentemente inviati, selezionandoli con accuratezza per migliorare il procedimento ma anche per eliminare affermazioni non degne di un atto pubblico.

Concludiamo con l'auspicio che non venga ripetuta la "prassi" utilizzata in passato per la concessione di proroghe di dubbia legittimità.

Diversamente avremo, oggi e per "l'eternità", cave che operano con le autorizzazioni e la sensibilità ambientale di diversi decenni fa.

"Dato che gli inizi delle attività estrattive risalgono agli anni '60 si può affermare che la durata di tale ciclo è davvero notevole, essendo di fatto superiore ai 40 anni.

Con una tale durata del ciclo di estrazione, i benefici derivanti dal recupero non sono di fatto fruibili per la popolazione; un ipotetico cittadino di Faloppio nato nel 1960 non può ancora avere beneficiato del recupero ambientale ad una età che si approssima ai 50 anni"

(Geologo Ciarmiello dr. Alessandro, “Studio sull’evoluzione dell’attività estrattiva nel Comune di Faloppio” – anno 2007)

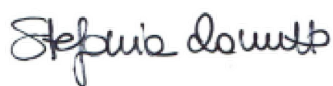
Distinti saluti.

Lì 30 Giugno 2022

Per Associazione
La Natura W! - ONLUS
Christian Catelli



Per il Comitato
CVTVM1631
Stefania Zanutto



Per Associazione
La Nostra Valle APS
Alessandro Zangrandi

